

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

(PROVINCIA DI CUNEO)

AREA VIGILANZA

Ordinanza n. 205

OGGETTO: *Disciplina temporanea della circolazione stradale - Istituzione del divieto di transito in Via Bergia, nel tratto compreso tra V. Mafalda di Savoia e Via Marconi nei giorni 18,19 e 20 novembre 2024 per lavori edili*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza pervenuta in data 14/11/2024 con prot. n. 28188 e la successiva integrazione pervenuta in data 15/11/2024 con prot. n. 28307 con le quali si richiedono l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per lavori edili in Via Bergia angolo Vicolo Lerotto;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Strade;

Considerato che per effettuare tali lavori in sicurezza occorre che la circolazione veicolare sia diversamente disciplinata;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, nella via interessata dai lavori;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 107 e 109 del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

- **Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni 18, 19 e 20 novembre 2024**, sia imposto il divieto di transito a tutti i veicoli, **in Via Bergia**, nel tratto di strada compreso tra Via Mafalda di Savoia e Via Marconi, come da segnaletica verticale posta in loco, per lo svolgimento dei lavori in premessa indicati.
- Il traffico veicolare proveniente da Via Garibaldi e da Via Bergia dovrà essere deviato in Via Mafalda di Savoia.
- Dal sopra indicato divieto sono esclusi i residenti, Forze di Polizia, mezzi di emergenza, di soccorso e mezzi del cantiere.

AVVERTE

- La ditta incaricata dei lavori è individuata come titolare della responsabilità per la salvaguardia della pubblica incolumità.
- La pubblicità del presente provvedimento dovrà avvenire mediante il collocamento e la relativa manutenzione dei prescritti segnali stradali come previsto dalle norme regolamentari del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/92 e smi e dal relativo regolamento approvato con D.P.R.

495/92 e s.m.i., con indicato il numero e la data del presente provvedimento. Si dovrà procedere alla rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto.

- Si dovrà adottare ogni idoneo accorgimento al fine di garantire la sicurezza del passaggio dei pedoni.
- Dovrà essere installata, a cura della ditta esecutrice dei lavori, idonea segnaletica verticale delimitante l'area occupata;
- Dovranno essere collocate le apposite segnalazioni in conformità di quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (art. 36-40 Reg. Esec. C.d.S.) e dal D.M. 10/7/2002, al fine di evitare pericoli ed incidenti;
- La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti ove necessari per le deviazioni dei flussi veicolari e pedonali, avendo cura di pubblicizzare il tratto di strada chiuso al traffico e le direttrici alternative con apposita segnaletica così come previsto dalle norme regolamentari del vigente Codice della Strada D.Lgs 285/92 e s.m.i. e del relativo regolamento approvato con D.P.R 495/92 e s.m.i.
- Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco, contestualmente dovrà essere sgomberata la carreggiata da qualsiasi materiale, struttura o attrezzatura ripristinando lo stato dei luoghi per garantire la libera circolazione stradale.
- In caso di sopravvenute esigenze dovute alla viabilità, in caso di intralcio alla circolazione o in mancanza di sicurezza stradale, la Polizia Locale provvederà a far sospendere i lavori ripristinando la viabilità.
- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.
- Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Che la presente non costituisce titolo autorizzativo per l'esecuzione dei lavori e/o per l'occupazione del suolo pubblico e pertanto non esonera il richiedente dal munirsi di altra eventuale autorizzazione-concessione presso gli uffici competenti come previsto dalla normativa vigente.
- A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge;
- che la presente ordinanza venga inviata a:
- Stazione Carabinieri Borgo San Dalmazzo - stcn139810@carabinieri.it
- Ufficio Tecnico SEDE: bruno.giraud@comune.borgosandalmazzo.cn.it
- Ufficio Ambiente SEDE: ambiente@comune.borgosandalmazzo.cn.it
- Ufficio Territorio SEDE: territorio@comune.borgosandalmazzo.cn.it
- Richiedente

Borgo S. Dalmazzo, 15/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Andrea ARENA(*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.